

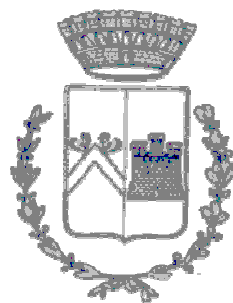
Città di Calolziocorte

Provincia di Lecco



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 29.11.2004



Comune di Calolziocorte

PROVINCIA DI LECCO

**SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

REGOLAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

(D.Lgs.31 marzo 1998, n.112 (titolo II, capo IV) ed al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447).

INDICE:

Art. 1 - OGGETTO

Art. 2 - FINALITÀ DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 3 - FONTI

Art. 4 - FUNZIONI

Art. 5 - ORGANIZZAZIONE

Art. 6 - COMPITI DEL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO

Art. 7 - COORDINAMENTO

Art. 8 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Art. 9 - STRUMENTI TECNOLOGICI

Art. 10 - PROMOZIONE E INFORMAZIONE

Art. 11 - ACCESSO ALL'ARCHIVIO INFORMATICO

Art. 12 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Art. 13 - PRONUNCIA PREVENTIVA DEI PROGETTI PRELIMINARI

Art. 14 -PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE

Art. 15 - PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

Art. 16 - IMPIANTI A STRUTTURA SEMPLICE

Art. 17 - CONTROLLI

Art. 18 - PARTECIPAZIONE

**Art. 19 - ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ URBANISTICA, DELLA SICUREZZA DEGLI
IMPIANTI, DELLA TUTELA SANITARIA E DELLA TUTELA AMBIENTALE**

Art. 20 - AFFIDAMENTO DELLE ISTRUTTORIE TECNICHE A STRUTTURE PUBBLICHE QUALIFICATE

Art. 21 - COLLAUDO

Art. 22 - VARIANTI ALLO STRUMENTO URBANISTICO

Art. 23 - SANZIONI

Art. 24 - TARIFFE

Art. 25 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, nell'ambito della disciplina sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, di cui costituisce parte integrante, disciplina procedimenti amministrativi e adempimenti occorrenti per la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, riconversione, inclusa l'esecuzione di opere interne ai fabbricati ad uso di impresa.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali, commerciali in sede fissa ed artigianali.

Art. 2 - FINALITÀ DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficienza, efficacia e pubblicità, secondo le modalità previste dalla legge ed in generale dalle norme giuridiche.
2. La Struttura unica in materia di insediamenti produttivi, responsabile dell'intero procedimento amministrativo e lo Sportello unico per le attività produttive costituiscono gli istituti giuridici mediante i quali l'ente, in attuazione degli artt. 23-27 D.Lgs. 112/1998 e D.P.R. 447/1998, garantisce l'unicità del procedimento e la semplificazione di tutti i procedimenti in materia di insediamenti produttivi.

Art. 3 - FONTI

1. Fonti del presente regolamento sono: la Costituzione della Repubblica Italiana; la Legge n. 439 del 30.12.1986; la Legge n. 241 del 07.08.1990; la Legge n. 59 del 15.03.1997; la Legge n. 127 del 15.05.1997; il D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998; il D.P.R. n. 447 del 20.10.1998 e s.m.i.; il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; Legge n. 689 del 24.11.1981; D.lgs. n. 114 del 31.03.1997; Legge n. 287 del 25.08.1991; L.R. n. 30 del 24.12.2003 e successive norme relative alla materia.

Art. 4 - FUNZIONI

1. Lo Sportello unico esercita funzioni di carattere:
 - Promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio.
 - Informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere.
 - Amministrativo, per la gestione del procedimento unico.
2. In particolare, per la gestione del procedimento unico, lo Sportello è competente in materia di procedure di autorizzazione per impianti produttivi di beni e servizi, per la loro localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, rilocalizzazione, per la riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonché per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso d'impresa e, comunque, opere che rientrano all'interno di un progetto di sviluppo di attività produttive.
3. Le procedure previste dal regolamento n. 447 del 1998 si applicano a qualunque attività produttiva di beni o servizi, ivi incluse, ad esempio, le attività agricole ed artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, qualora l'attività richieda la localizzazione ed il trasferimento di impianti ed esercizi, la loro realizzazione, anche in fabbricati già esistenti, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa.
4. Gli utenti, in tutti i casi sopra indicati, provvederanno a presentare una unica domanda allo Sportello Unico che, verificata la completezza della documentazione presentata, ne curerà la trasmissione agli Enti esterni titolari dei sub procedimenti, coordinandone le attività istruttorie e assicurando il rispetto dei tempi previsti dal D.P.R. n. 447 del 20.10.1998 e s.m.i e dalle convezioni stipulate con l'A.S.L. di Lecco approvata con deliberazione n. 77 del 28.02.2002, dal protocollo d'intesa n. 796 stipulato con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco e dalle eventuali convenzioni che verranno stipulate in futuro.
5. Per quanto riguarda l'attività commerciale in sede fissa, la struttura responsabile provvede a tutte le autorizzazioni necessarie, applicando, per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio delle attività, le previsioni del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114 e valutando a tal fine la possibilità di avvalersi dei centri di assistenza tecnica previsti dall'art. 23 dello stesso decreto legislativo.

Art. 5 - ORGANIZZAZIONE

1. Le funzioni di cui all'articolo precedente sono esercitate direttamente ed in modo unitario dall'ente attraverso lo Sportello unico.
2. A detta struttura sono assegnate risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate alle finalità che devono essere perseguite, secondo i programmi definiti dagli organi politici. In particolar modo la struttura dello Sportello Unico per le attività produttive è così organizzata: un Responsabile della struttura, un Istruttore Tecnico, un Istruttore Amministrativo.
3. Il Responsabile la struttura è il Responsabile dell'intero procedimento.
4. Al Responsabile del Settore è conferito il potere di ordinanza della cessazione dell'attività, nel caso in cui questa sia svolta in assenza del prescritto nulla-osta.

Art. 6 - COMPITI DEL RESPONSABILE DELLO SPORTELLLO UNICO

1. Oltre a quanto indicato nell'articolo precedente, il Responsabile dello Sportello Unico sovrintende a tutte le attività necessarie al buon funzionamento dello stesso ed in particolare:
 - a) coordina l'attività dei responsabili dei sub-procedimenti, al fine di assicurare il buon andamento delle procedure di diretta competenza del Comune;
 - b) segue l'andamento dei sub-procedimenti presso gli Enti terzi di volta in volta coinvolti da un procedimento unico, interpellando direttamente i responsabili dei procedimenti di competenza;
 - c) sollecita gli Enti terzi o gli uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
 - d) propone - indice espressamente le Conferenze di Servizi;
 - e) cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario gli Enti terzi o gli uffici di volta in volta interessati;
 - f) cura che siano effettuate le comunicazioni agli interessati; aggiorna ed integra la Banca Dati "procedure" e "responsabili" necessaria per la presentazione delle istanze da parte del cittadino.
 - g) Il Responsabile deve inoltre porre particolare cura affinché l'attività dello Sportello Unico sia sempre improntata ai seguenti principi:
 - massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
 - rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
 - perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - standardizzazione della modulistica e delle procedure;
 - costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante l'introduzione della firma elettronica, ed al miglioramento dell'attività di programmazione.

Art. 7 - COORDINAMENTO

1. Al fine di agevolare tale coordinamento, si sono sottoscritte convenzioni orientate a definire un quadro omogeneo di rapporti e intese procedurali tra i titolari dello Sportello Unico e gli Enti terzi responsabili dei vari sub-procedimenti (pareri, nulla-osta, autorizzazioni ecc.) allo scopo di introdurre strumenti di immediata semplificazione e uniformità procedimentale, protocollo che costituisce parte integrante del presente regolamento. Le strutture dell'ente cointeressate devono assicurare in ogni caso, per gli adempimenti connessi di loro competenza, una sollecita attuazione, e comunque il pieno rispetto dei termini prescritti dal D.P.R. n. 447/98.
2. Il Responsabile dello Sportello può emanare apposite direttive onde assicurare uniformità di indirizzo all'azione dell'Amministrazione Comunale, richiedere prestazioni di attività collaborativa ai responsabili delle altre strutture dell'Amministrazione, nonché disporre la costituzione di gruppi di lavoro, con le strutture interessate, per l'esame di problematiche organizzative o procedurali di interesse comune.
3. Le altre strutture dell'Amministrazione Comunale cointeressate devono assicurare in ogni caso, per gli adempimenti connessi di loro competenza, una sollecita attuazione, e comunque il pieno rispetto dei termini prescritti, dando priorità di espletamento alle pratiche relative ad insediamenti produttivi.
4. Il Responsabile dello Sportello ha diritto di accesso agli atti e ai documenti, detenuti da altre strutture, utili per l'esercizio delle proprie funzioni. Analogamente i responsabili delle altre strutture comunali o di altre pubbliche amministrazioni, cointeressati ai procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dello Sportello Unico.

Art. 8 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale persegue quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa. A tal fine, compatibilmente con le risorse disponibili, programma e favorisce la formazione e l'addestramento professionale degli addetti assegnati allo Sportello unico e del personale delle altre strutture che con esso interagisce.
2. Analogamente deve essere curato il successivo, costante e periodico aggiornamento anche eventualmente in forma associata con altri Enti locali.

Art. 9 - STRUMENTI TECNOLOGICI

1. Lo Sportello Unico deve essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche che consentano una rapida gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza, con le altre strutture interne e con gli Enti esterni.

Il sistema informatico deve essere strutturato attenendosi ai seguenti principi:

- a) Creazione automatica di una scheda del procedimento contenente i seguenti dati: numero progressivo, data di acquisizione della domanda, tipologia del procedimento, soggetto richiedente, enti e/o uffici coinvolti, termine per la conclusione del procedimento e delle singole fasi.
 - b) Possibilità per il responsabile del procedimento di verificare in ogni momento l'iter della pratica individuando quale ufficio l'abbia presa in carico e controllando le scadenze dei termini previsti dal procedimento.
 - c) Ricerca nell'archivio mediante una pluralità di chiavi di ricerca (soggetto richiedente, tipologia, data di ricezione, ecc.).
 - d) Stampa modulistica e pro-memoria adempimenti necessari per concludere il procedimento.
2. La struttura si impegna a garantire la massima diffusione e il facile accesso ai dati in possesso e allo stato delle pratiche presentate.

Art. 10 - PROMOZIONE E INFORMAZIONE

1. Lo Sportello Unico, anche attraverso rapporti con Associazioni di categoria, Albi ed Ordini Professionali, Amministrazioni Provinciali e Regionali, Camera di Commercio ed Istituti di credito, esercita servizi di informazione, rivolti in particolare alle realtà imprenditoriali. Deve essere curata e sempre aggiornata, a tale scopo, una raccolta di leggi, regolamenti, circolari, giurisprudenza, risoluzione di quesiti, bandi, schemi di domande e quant'altro necessario per una completa attività informativa.
2. Nell'ambito delle attività di carattere promozionale, lo Sportello pone in essere, direttamente ed in collaborazione con altri enti ed associazioni, tutte le iniziative, anche per via telematica, volte a diffondere la conoscenza del territorio e delle potenzialità economico-produttive offerte dallo stesso.
3. L'accesso dell'utenza ai servizi dello Sportello Unico sarà garantito e normato dal Responsabile dello Sportello; sarà assicurata la diffusione e la pubblicità dell'orario di apertura al pubblico.

Art. 11 - ACCESSO ALL'ARCHIVIO INFORMATICO

1. E' consentito, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito all'archivio informatico dello Sportello Unico, anche per via telematica, per l'acquisizione di informazioni concernenti:
 - o le domande di autorizzazioni presentate, con relativo stato di avanzamento dell'iter procedurale o esito finale dello stesso;
 - o gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi.
2. Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy o alla privacy industriale o che rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 12 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento viene attivato su istanza dei soggetti interessati e comprende tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. E' compito della Struttura, responsabile del procedimento in materia di insediamenti produttivi, attivarsi presso gli altri uffici o Amministrazioni coinvolti nel procedimento al fine

di ottenere il rilascio delle autorizzazioni necessarie. A tal fine vengono stipulati appositi accordi di programma con le altre Amministrazioni interessate.

2. Dopo l'acquisizione del numero di Protocollo generale, l'Ufficio dello Sportello unico procede immediatamente all'immissione della domanda nella procedura informatica creando la scheda della pratica. Tutti i termini previsti dal D.P.R. 20-10-1998, n. 447 decorrono dalla data di immissione della domanda nella procedura informatica.
3. I procedimenti concernenti gli impianti produttivi possono assumere la forma del procedimento semplificato, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 447/98, o del procedimento mediante autocertificazione, ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 447/98.
4. Ove l'istanza dell'interessato sia ritenuta incompleta od irregolare sotto il profilo esclusivamente formale, il Responsabile della Struttura, anche Responsabile dello Sportello unico, ne dà comunicazione all'interessato entro quattro giorni dall'immissione della domanda nella procedura informatica, indicando le cause dell'incompletezza o dell'irregolarità ed invitando a rimuoverle entro dieci giorni. In questi casi i termini previsti dal D.P.R. 20-10-1998, n. 447 decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza completata e regolarizzata. Ove l'interessato non provveda entro il termine di cui sopra, l'istanza prosegue comunque il suo iter normale ed i termini previsti dal D.P.R. 20-10-1998, n. 447 decorrono a partire dalla scadenza dei dieci giorni.
5. Lo Sportello provvede allo smistamento delle istanze e della documentazione di competenza degli Enti terzi esterni interessati. Gli atti di competenza di questi ultimi saranno inviati solo dopo aver acquisito la conformità edilizia-urbanistica.
6. I termini di cui all'art. 4 comma 1 del D.P.R. 447/98 decorrono comunque dal ricevimento della documentazione da parte delle Amministrazioni competenti.
7. Nel caso che la documentazione trasmessa alle Amministrazioni competenti risulti incompleta o comunque carente, le Amministrazioni fanno pervenire allo Sportello le motivate richieste di integrazione entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza allo Sportello (per consentire allo Sportello di rispettare il limite di 30 gg dalla data di presentazione, per la richiesta di integrazioni al richiedente).
8. Le Amministrazioni sono comunque tenute ad esaminare la documentazione relativa alle pratiche proveniente dagli Sportelli Unici, in tempi tali da garantire il rispetto dei termini previsti dalla legge per la definizione del procedimento.
9. Lo Sportello raccoglie le richieste provenienti dagli enti terzi coinvolti nei sub-procedimenti e provvede a trasmetterle al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Il termine riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.
10. L'iter procedurale si sviluppa secondo la disciplina di cui al D.P.R. n. 447/98.

Art. 13 - PRONUNCIA PREVENTIVA DEI PROGETTI PRELIMINARI

1. Gli interessati possono presentare allo Sportello Unico una domanda di pronuncia preventiva circa la conformità, allo stato degli atti in possesso dei Settori dell'Amministrazione, dei progetti preliminari con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale ed urbanistica.
2. Il progetto preliminare viene presentato allo Sportello Unico il quale, entro dieci giorni, trasmette la pratica ai Settori interni competenti per materia. Questi ultimi provvedono a trasmettere allo Sportello Unico entro sessanta giorni, una motivata pronuncia scritta sulla domanda di pronuncia preventiva presentata: lo Sportello Unico, a sua volta, provvede a comunicare la pronuncia preventiva al richiedente, nei successivi giorni.
3. La pronuncia da parte dei diversi Settori interni dell'Amministrazione sulla conformità dei progetti preliminari presentati non pregiudica la definizione degli eventuali successivi procedimenti autorizzatori comunque denominati, dei quali non tiene luogo.

Art. 14 -PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE

1. In tutti i casi nei quali è applicabile il procedimento di cui all'art.6 del D.P.R. 20.10.1998, n. 447, il procedimento ha inizio presso la Struttura con la presentazione di un'unica istanza contenente, ove necessario, la domanda di concessione edilizia, corredata da autocertificazioni attestanti la conformità del progetto alle singole prescrizioni previste dalla normativa urbanistica, di sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unicamente al rappresentante legale dell'impresa. Copia dell'istanza, e della documentazione prodotta, viene trasmessa dalla struttura, anche in via informatica, alla regione nel cui territorio è localizzato l'impianto, agli altri comuni interessati nonché, per i profili di competenza, ai soggetti competenti per le verifiche.

2. La Struttura ricevuta l'istanza la immette immediatamente nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicità. Contestualmente la Struttura dà inizio al procedimento per il rilascio della concessione edilizia.
3. La Struttura può richiedere, per una sola volta, atti o documenti integrativi occorrenti ai fini istruttori, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Tale documentazione integrativa dovrà essere trasmessa dall'interessato entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta. Ove l'interessato non provveda entro il termine di cui sopra, l'istanza sarà da considerarsi non procedibile e l'ufficio provvederà al rigetto della stessa. Il termine per la conclusione del procedimento resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.
4. Ove occorranzo chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative di settore o qualora il progetto si rilevi di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o la struttura intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree destinate agli insediamenti produttivi, il responsabile del procedimento può convocare il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale.
5. Qualora al termine dell'audizione sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'art.11 della legge 07.08.90, n. 241, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti. Il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento è sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all'accordo.
6. Ferma restando la necessità dell'acquisizione dell'autorizzazione nelle materie per cui non è consentita l'autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendono necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.
7. Quando in sede di esame della domanda, la Struttura ravvisa la falsità di alcune delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di integrazioni o correzioni, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente gli atti alla Procura della Repubblica, dandone contestuale notizia all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.
8. Il procedimento, ivi compreso il rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente, deve essere concluso entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda o dall'avvenuta integrazione.
9. Qualora la richiesta di concessione edilizia non sia presentata contestualmente alla richiesta di esercizio attività, il relativo procedimento non rientra nella competenza della Struttura, ed è istruito dal competente Ufficio.
10. Decorsi inutilmente i novanta giorni, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte, nonché alla prescrizioni contenuti nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti. L'impresa è comunque tenuta a comunicare l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto. La realizzazione dell'impianto è subordinata al rilascio di concessione edilizia, ove necessario.
11. Non sono ammesse autocertificazioni per le seguenti attività:
 - a) impianti nei quali vengono utilizzati materiali nucleari;
 - b) impianti di produzione di materiale di armamento;
 - c) impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio oli minerali;
 - d) impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti;
 - e) impianti che risultano essere a rischio di incidente rilevante, in quanto connessi a sostanze pericolose (legge 24.04.1998, n. 128, art.18);
 - f) documentazione relativa alla materia ambientale, prevenzione e tutela dell'inquinamento (art.21 legge 128/98).

Art. 15 - PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

1. Quando non è ammissibile il procedimento mediante autocertificazione, ovvero nei casi di progetti da sottoporre a Valutazione di impatto ambientale, o quando il richiedente non intenda avvalersi dell'autocertificazione, il procedimento ha inizio con la presentazione dell'istanza alla Struttura, la quale invita ogni Amministrazione competente a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso entro un termine non superiori a novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione. Nel caso di progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di centocinquanta giorni, fatta salva la facoltà di proroga non superiore comunque a novanta giorni. Tuttavia qualora l'Amministrazione competente alla valutazione di impatto ambientale, rilevi l'incompletezza della

domanda trasmessa può chiederne l'integrazione accordando un termine massimo di trenta giorni. In tal caso i termini ricominciano a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.

2. Se entro novanta giorni una delle Amministrazioni si pronuncia negativamente, la pronuncia è trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende concluso. Tuttavia il richiedente entro venti giorni dalla comunicazione può chiedere alla Struttura la convocazione di una Conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare le condizioni per superare la pronuncia negativa. La Conferenza di servizi deve comunque concludersi entro il termine tassativo di giorni novanta, con la redazione di verbale vincolante le parti.
3. In qualsiasi fase del procedimento è sempre ammessa la convocazione in contraddittorio al fine di chiarire e/o integrare la pratica.
4. La Conferenza di servizi è convocata dal responsabile del procedimento presso la struttura, qualora decorsi inutilmente i novanta giorni le Amministrazioni non si siano espresse. La convocazione avviene entro cinque giorni, ed è resa pubblica al fine di consentire la partecipazione di soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché di interessi diffusi costituiti in Associazioni o Comitati. La conferenza di servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene conto delle autorizzazioni, dei nulla-osta dei pareri tecnici previsti dalle normative vigenti o comunque ritenuti necessari. La Conferenza fissa il termine entro il quale pervenire alla decisione, comunque non superiore a novanta giorni. Il verbale viene comunicato a cura dello Sportello unico al richiedente.
5. Il procedimento si conclude nel termine di sei mesi. Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il procedimento si conclude nel termine di undici mesi.

Art. 16 - IMPIANTI A STRUTTURA SEMPLICE

Ferma restando la necessità dell'acquisizione dell'autorizzazione nelle materie in cui non è consentita l'autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla regione, il Settore trasmette la pratica ai Settori interni ed alle Amministrazioni esterne entro il termine di giorni 7 dal ricevimento all'Ufficio Protocollo. I Settori interni comunicano al Settore, entro il termine di giorni 45, l'eventuale motivato dissenso ovvero richiedono la convocazione dell'impresa per l'audizione.

La realizzazione del progetto si intende autorizzata se il Settore, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il motivato dissenso del Settore interno ovvero non convoca, su richiesta del Settore interno, l'impresa per l'audizione.

Nell'ipotesi in cui si rendono necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura di cui ai commi IV e V dell'art. 6 D.P.R.447/1998. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria, ai sensi della normativa vigente.

Art. 17 - CONTROLLI

1. Quando, in sede di esame della domanda, i Settori interni o le Amministrazioni esterne, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, ravvisano la falsità di alcuna delle autocertificazioni, comunicano le proprie motivate determinazioni scritte al Settore, il quale trasmetterà immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.
2. Qualora successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, i Settori interni o le Amministrazioni esterne accertino la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, comunicano le proprie motivate determinazioni scritte al Settore, il quale ordina la eventuale richiesta riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone altresì contemporanea comunicazione all'interessato.
3. A seguito della comunicazione di inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di cui all'art. 6, comma X, D.P.R.447/1998, il Comune e gli altri enti competenti provvedono ad effettuare i controlli ritenuti necessari.

Art. 18 - PARTECIPAZIONE

1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere al Settore, entro venti giorni dalla avvenuta pubblicità di

cui al comma II dell'art. 6 D.P.R. 447/1998, memorie ed osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero chiedere che il responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia motivatamente il Settore o l'Amministrazione competente per materia: tale pronuncia viene trasmessa allo Sportello Unico, il quale provvede ad inviarla agli interessati.

2. La convocazione della riunione sospende per non più di venti giorni il termine previsto dall'art. 6, comma VIII, D.P.R. 447/1998 per la conclusione del procedimento mediante autocertificazione.

Art. 19 - ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ URBANISTICA, DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI, DELLA TUTELA SANITARIA E DELLA TUTELA AMBIENTALE

1. La verifica riguarda fra l'altro:
 - a) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;
 - b) l'installazione di recipienti a pressione contenenti GPL;
 - c) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - d) le emissioni inquinanti in atmosfera;
 - e) le emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;
 - f) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno ed all'esterno dell'impianto produttivo;
 - g) le industrie qualificate come insalubri;
 - h) le misure di contenimento energetico;
2. Le verifiche devono essere compiute entro termini compatibili con quanto disposto in materia di termini procedurali dal D.P.R. 447/1998.
3. Il decorso del termine di cui all'art. 6, comma VIII, D.P.R. 447/1998 per la conclusione del procedimento non fa venire meno le funzioni controllo, da parte dell'Amministrazione comunale e degli altri enti competenti.

Art. 20 - AFFIDAMENTO DELLE ISTRUTTORIE TECNICHE A STRUTTURE PUBBLICHE QUALIFICATE

1. Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 447/1998 il Settore può affidare mediante convenzione, che fissi termini compatibili con quelli previsti dalla normativa vigente per la conclusione dei procedimenti, specifiche fasi e attività istruttorie alle agenzie regionali per l'ambiente, ad aziende sanitarie locali o loro consorzi regionali, alle camere di commercio, nonché ad università o altri centri ed istituti pubblici di ricerca che assicurino requisiti di indipendenza, di competenza e di adeguatezza tecnica.

Art. 21 - COLLAUDO

1. Nelle ipotesi in cui la normativa vigente preveda il collaudo, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto od indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività.
2. Al collaudo partecipano i tecnici dell'Amministrazione comunale, la quale si avvale del personale dipendente dalle Amministrazioni competenti ai sensi della normativa vigente e fatto salvo il rispetto del termine finale del procedimento. L'impresa chiede al Settore di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il ventesimo e il sessantesimo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente detto termine, il collaudo può avere luogo a cura dell'impresa che ne comunica le risultanze al competente Settore. In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva.
3. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.
4. Il certificato di collaudo è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, il Settore, sulla base delle comunicazioni ricevute, assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

5. Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.
6. La Regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via di urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati anche presso l'archivio informatico della Regione e del Settore Comunale.
7. Il collaudo effettuato non esonera le Amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.

Art. 22 – VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO

1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, si procederà ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 così come modificato dal D.P.R. 440/00.

Art. 23- SANZIONI

1. La falsità di eventuali autocertificazioni, prodotte a corredo delle istanze, comporta responsabilità penali ed è causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione finale.
2. Lo Sportello Unico ha facoltà di esperire controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, senza peraltro aggravare il procedimento amministrativo.
3. Per eventuali violazione non specificate in questo articolo si procederà ai sensi di legge.

Art. 24 - TARIFFE

1. Lo Sportello Unico provvede, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 447/98, alla riscossione delle spese e dei diritti posti a carico dell'impresa interessata da disposizioni di legge statale o regionale vigenti. Tali spese e diritti sono dovuti nella misura massima del 50% anche nel caso di procedimento mediante autocertificazione.
2. Lo Sportello Unico provvederà a rimborsare mensilmente agli Enti Esterni gli importi dovuti. Qualora peraltro, dette Amministrazioni non abbiano rispettato i termini previsti, non si darà luogo al rimborso. A tal fine gli Enti Esterni si impegnano a comunicare allo Sportello Unico gli importi di diritti e spese dovuti dalle imprese per le proprie incombenze, nonché gli estremi per il rimborso periodico delle proprie spettanze da parte dello Sportello.

Art. 25 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità.
2. Copia dello stesso deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche per via telematica, perché chiunque ne possa prendere visione od estrarre copia.